



**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  
DEL MONTE SAN BARTOLO  
REGIONE MARCHE**

N. protocollo	<b>271/2020</b>
N deliberazione	<b>11</b>
Data della deliberazione	<b>10.06.2020</b>

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

<b>OGGETTO:</b>	<b>Approvazione dello schema di Convenzione tra Ente Parco e Comune di Pesaro per la gestione dell'area interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.</b>
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno 10 del mese di giugno alle ore 18,30 in Pesaro, presso la Sala polifunzionale della ex Scuola elementare di Santa Marina Alta di Pesaro, a seguito di regolare convocazione (prot. 271 del 29.05.2020), si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo con le presenze sotto indicate:

			P.	A.
1)	Mariani Stefano	Presidente	X	
2)	Lisotti Cristian	Vicepresidente	X	
3)	Manenti Davide	Consigliere	X	
4)	Tesini Federica	Consigliere	X	
5)	Mancino Giulio	Consigliere	X	

Partecipa alla seduta il Direttore Marco Maria Scriboni, con funzioni verbalizzanti.

Sono altresì presenti:

Claudio Marchesi – Vicedirettore e Responsabile attività amministrativa dell'Ente;  
Laurent Sonet e Francesco Gennari – Ente Parco San Bartolo;

Presiede la riunione il Presidente dell'Ente Mariani Stefano e preso atto che ricorrono i presupposti per la validità della seduta ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, dichiara aperti i lavori circa l'argomento in oggetto.

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la proposta di atto amministrativo avanzata dal Direttore dell'Ente, Dott. Marco Maria Scriboni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Sentito il Presidente che, nell'illustrare il presente atto, evidenzia la necessità di procedere con l'approvazione dello schema di convenzione in oggetto, avente lo scopo di regolare i rapporti tra Ente Parco e Comune di Pesaro per la gestione dell'area interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 09.06. 2020 ad oggetto *“Progetto Prato Brisighella – Accordo ex Art. 15 L. 241/90 fra il Comune di Pesaro e l'Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo”*

Sentiti gli interventi dei Consiglieri in relazione al dibattito conseguente.

Vista la L.R. 28-4-1994 n. 15 *Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali.*

Vista la L. 6-12-1991 n. 394 *Legge quadro sulle aree protette.*

Visto l'art. 15, comma 1 della L. 241/1990.

Visti gli allegati pareri di regolarità.

Visto il vigente Statuto dell'Ente.

Con voti favorevoli **UNANIMI**, resi in forma palese

### DELIBERA

**La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 241/1990, l'allegato schema di Convenzione tra Ente Parco e Comune di Pesaro per la gestione dell'area interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.**

**Di demandare al Direttore dell'Ente Parco il compito di sottoscrivere la Convenzione in oggetto e di predisporre gli atti conseguenti e necessari a dare alla stessa la piena e necessaria attuazione.**

=====  
Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
Stefano Mariani

IL DIRETTORE  
Marco Maria Scriboni

=====  
Il sottoscritto certifica che la suddetta deliberazione è stata pubblicata per copia il giorno 16.06.2020 all'Albo Pretorio, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Pesaro lì, 16.06.2020

IL DIRETTORE  
Marco Maria Scriboni

=====

**ENTE PARCO NATURALE REGIONALE  
DEL MONTE SAN BARTOLO  
Regione Marche**

Prot.271 del 29.05.2020

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE**

Istruttoria predisposta dal Dott. MARCO MARIA SCRIBONI, Direttore dell'Ente Parco.

---

**Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione tra Ente Parco e Comune di Pesaro per la gestione dell'area interessata dal prato pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.**

**Premesso** che il Comune di Pesaro è proprietario di un terreno ubicato all'interno del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo catastalmente distinto al Foglio 11 di Fiorenzuola di Focara, Mappali 145, 146, 147, 164, 170, 63, 191, 190, 165. Tale area ha una superficie complessiva di 51.305 mq, ed è suddivisa in due ambiti: un primo ambito, di 33.136 mq, coincide con il prato-pascolo destinato alla custodia degli animali al pascolo e con un'area attrezzata a parcheggio; il secondo ambito, di 18.169 mq, è posto a Sud del prato-pascolo e corrisponde ad un'area boscata e ad una piccola zona arbustata.

**Considerato** che l'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, su parte di tale area e previo consenso del Comune di Pesaro, ha già realizzato alcuni investimenti (una staccionata di delimitazione del prato-pascolo, un box per cavalli, un punto di approvvigionamento idrico, un parcheggio), a valere dei fondi PAR FAS Marche 2007/2013 – Intervento 5.1.2.3 “Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette”. Su tale area l'Ente Parco ha inoltre individuato un percorso sentieristico, facente parte della rete escursionistica del Parco, allestendo bacheche informative e tavoli da pic-nic.

**Visto** che il Comune di Pesaro, allo scopo di valorizzare tale area in ragione delle sue valenze ambientali e paesaggistiche, intende affidarne la gestione all'Ente Parco, che ha già gestito tale area fino a dicembre 2019 a seguito della sottoscrizione, con il Comune di Pesaro, di un contratto di affitto agrario ai sensi dell'art. 45 della Legge 03.05.1982 n. 203.

**Tenuto conto** che tale contratto non si ritiene rinnovabile in relazione alle diversificate e plurime attività che si intendono attuare nell'area, non più riconducibili al mero esercizio di un'attività di tipo agro-silvo-pastorale.

**Richiamato** l'art. 15, comma 1, della L. 241/1990, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

**Vista** la Deliberazione di Giunta Comunale Pesaro n. 105 del 09.06.2020 “Podere Brisighella – Accordo ex art. 15 L. 241/90 fra il Comune di Pesaro e l'Ente Parco San Bartolo”

Per quanto sopra esposto,

**PROPONE**

**La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

**Di approvare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della L. 241/1990, l'allegato schema di Convenzione tra Ente Parco e Comune di Pesaro per la gestione dell'area interessata dal prato-pascolo in località Monte Brisighella in Comune di Pesaro.**

**Di demandare al Direttore dell'Ente Parco il compito di sottoscrivere la Convenzione in oggetto e di predisporre gli atti conseguenti e necessari a dare alla stessa la piena e necessaria attuazione.**

=====

PARERI ai sensi l'art. 16 comma 1, lettera d) della L.R. 20/2001

Il sottoscritto esprime parere favorevole sul presente atto in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
F.to Marco Maria Scriboni

=====



**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA INTERESSATA DAL  
PRATO PASCOLO IN LOC. MONTE BRISIGHELLA IN COMUNE DI PESARO**

**l'anno duemilaVENTI, addì \_\_\_\_ del mese di Maggio,**

**TRA**

Il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo (di seguito denominato Ente Parco), con sede in Pesaro, Viale Varsavia - sn, P.IVA 02055510412, nella sua qualità di Direttore Amministrativo;

**E**

Il Dott. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, il quale interviene a questo atto non in proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Pesaro, con sede in Piazza del Popolo n. 1, - C.F. 00272430414 nella sua qualità di Dirigente del Servizio \_\_\_\_\_;

**PREMESSO CHE**

- Il Comune di Pesaro è proprietario di un terreno ubicato all'interno del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo catastalmente distinto al Foglio 11 di Fiorenzuola di Focara, Mappali 145, 146, 147, 164, 170, 63, 191, 190, 165. Tale area ha una superficie complessiva di 51.305 mq, ed è suddivisa in due ambiti: un primo ambito, di 33.136 mq, coincide con il prato-pascolo destinato alla custodia degli animali al pascolo e con un'area attrezzata a parcheggio; il secondo ambito, di 18.169 mq, è posto a Sud del prato-pascolo e corrisponde ad un'area boscata ed ad una piccola zona arbustata.
- L'Ente Parco Naturale Regionale del Monte San Bartolo, su parte di tale area e previo consenso del Comune di Pesaro, ha già realizzato alcuni investimenti (una staccionata di delimitazione del prato-pascolo, un box per cavalli, un punto di approvvigionamento idrico, un parcheggio), a valere dei fondi PAR FAS Marche 2007/2013 – Intervento 5.1.2.3 “*Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette*”. Su tale area l'Ente Parco ha inoltre individuato

un percorso sentieristico, facente parte della rete escursionistica del Parco, allestendo bacheche informative e tavoli da pic-nic.

- Il Comune di Pesaro, allo scopo di valorizzare tale area in ragione delle sue valenze ambientali e paesaggistiche, intende affidarne la gestione all'Ente Parco, che ne ha fatto richiesta con nota prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_. Fino a dicembre 2019 lo stesso Ente Parco ha gestito l'area a seguito della sottoscrizione, con il Comune di Pesaro, di un contratto di affitto agrario ai sensi dell'art. 45 della Legge 03.05.1982 n. 203. Tale contratto non si ritiene rinnovabile in relazione alle diversificate e plurime attività che si intendono attuare nell'area, non più riconducibili al mero esercizio di un'attività di tipo agro-silvo-pastorale.
- I soggetti firmatari della presente Convenzione riconoscono l'indiscussa pubblica utilità ed il tangibile beneficio per il territorio derivanti dalla presente Convenzione.
- L'art. 15, comma 1, della L. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

#### **(Premessa)**

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considera integralmente riportata nel presente articolo.

### **Art. 2**

#### **(Disciplina dei rapporti tra le Parti)**

1. I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione, nonché in tutte le leggi che disciplinano le attività in oggetto.

### **Art. 3**

#### **(Oggetto)**

1. Oggetto della presente Convenzione riguarda la gestione dell'area di proprietà del Comune di Pesaro,

ubicata sul Monte Brisighella all'interno del Parco Naturale Regionale Monte San Bartolo, catastalmente distinta al Foglio 11 del Comune di Pesaro - Sez. di Fiorenzuola di Focara, Mappali 145, 146, 147, 164, 170, 63, 191, 190, 165.

2. L'area in oggetto dovrà essere destinata allo svolgimento di attività e iniziative funzionali a perseguire le finalità istitutive del Parco, così come indicate all'art. 1 della L.R. 28-4-1994 n. 15 "*Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali*". In particolare, l'area dovrà essere utilizzata dall'Ente parco, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per:
  - a) assicurare il mantenimento di forme di gestione improntate alla sostenibilità ambientale, come ad esempio la preservazione del prato-pascolo mediante il pascolamento degli animali;
  - b) promuovere le attività di formazione e di educazione in campo ambientale, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici;
  - c) attivare progetti e attività in ambito naturalistico (es.: nidi artificiali, censimenti di specie, ecc.);
  - d) organizzare ed ospitare eventi o manifestazioni di carattere culturale, sociale, ambientale, enogastronomico;
  - e) valorizzare l'area mediante la messa a dimora di piante o, in caso di necessità, con l'installazione di ulteriori arredi, attrezzature o impianti;
  - f) promuovere le attività sociali ed aggregative di tipo equestre (es.: passeggiate a cavallo, corsi di equitazione, ippoterapia, ecc.).
3. La gestione dell'area a cura dell'Ente Parco comprende, oltre al suo utilizzo complessivo, anche la manutenzione della stessa e delle strutture in essa presenti, nonché la custodia, la vigilanza, la pulizia e la sicurezza dell'area.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi 2 e 3, l'Ente Parco può avvalersi di soggetto idoneo da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, dandone comunicazione al Comune.

#### **Art. 4**

#### **(Impegni delle Parti)**

1. I soggetti sottoscrittori della presente Convenzione si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad assumere ogni utile iniziativa e a porre in essere tutti gli atti necessari per assicurare l'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 3.
2. Ciascuna Parte, in particolare, si impegna ad espletare le seguenti attività:
  - a) **Il Parco** assicura l'utilizzo e la gestione dell'area in corenza alle proprie finalità istituzionali e e secondo principi di sostenibilità ambientale. L'Ente Parco garantisce inoltre il mantenimento del vincolo di destinazione dell'area imposto dal finanziamento di cui è stato soggetto beneficiario a valere dei fondi PAR FAS Marche 2007/2013 – Intervento 5.1.2.3 “*Conservazione e valorizzazione della biodiversità attraverso la valorizzazione delle aree naturali protette*”.
  - b) **Il Comune**, oltre all'espletamento delle attività di controllo, può chiedere all'Ente Parco, nell'ambito della propria programmazione istituzionale, di collaborare nella organizzazione di iniziative di promozione turistica, sociale e ambientale da svolgere in tale area, coerenti con le finalità del Parco.

#### **Art. 5**

##### **(Condizioni dell'affidamento)**

1. La gestione dell'area deve essere condotta in modo da garantire la sua utilizzazione pubblica, in considerazione che la stessa costituisce una importante fonte di richiamo turistico, didattico, culturale e naturalistico.

#### **Art. 6**

##### **(Durata e recesso)**

2. La durata della presente convenzione è stabilita in 5 (cinque) anni, rinnovabile, decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla presente Convenzione, dando un preavviso scritto alle altre Parti non inferiore a 90 (novanta) giorni.

#### **Art. 7**

##### **(Canone di concessione)**

1. Per la concessione dell'area l'Ente Parco corrisponde al Comune, entro il 30 giugno di ogni anno, un canone annuo di euro 920,00 (novecentoventi/00).
2. Tutte le spese per le utenze varie (acqua, energia elettrica, ecc.) sono ad esclusivo carico dell'Ente Parco.
3. La gestione dell'area, per effetto della presente Convenzione, non comporta l'applicazione dei canoni di occupazione di aree pubbliche.

#### **Art. 8**

##### **(Consegna)**

1. Il Comune consegna l'area e le relative strutture sovrastanti per i quali è redatto apposito verbale di consistenza. Alla scadenza della concessione il concedente, in contraddittorio con il concessionario, effettuerà il controllo sullo stato di consistenza dei beni consegnati in gestione e verrà redatto un verbale di restituzione.

#### **Art. 9**

##### **(Trattamento dei dati)**

1. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'attività di collaborazione in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/2003 e dal Reg. UE 679/2016.

#### **Art. 10**

##### **(Soggetti responsabili della Convenzione)**

1. L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente Convenzione sarà assicurata dai Responsabili di ciascun Ente, così individuati:
  - per il Parco, dal Direttore Amministrativo pro-tempore;
  - per il Comune di Pesaro, dal Responsabile del Servizio.....;
2. Ai Soggetti responsabili vengono conferiti i seguenti compiti:

- a) coordinare il processo complessivo di attuazione della presente Convenzione;
- b) promuovere, in via autonoma o su richiesta di una delle Parti, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni sottoscritti con la presente Convenzione;
- c) segnalare eventuali criticità nell'attuazione della presente Convenzione.

#### **Art. 11**

##### **(Modifiche alla Convenzione)**

1. Le Parti potranno proporre, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche da apportare alla Convenzione per adeguamenti a loro mutate e rilevanti esigenze, da valutarsi ed eventualmente condividere con semplice atto sottoscritto dai rappresentanti di entrambe le Parti.

#### **Art. 12**

##### **(Risoluzione)**

1. Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta, che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto della presente Convenzione, la stessa potrà essere risolta, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

#### **Art. 13**

##### **(Legge applicabile e Foro competente)**

1. Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Pesaro.

#### **Art. 14**

##### **(Attività negoziale)**

1. Le Parti dichiarano espressamente che la presente Convenzione è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

#### **Art. 15**

**(Forma dell'atto)**

1. La convenzione è stipulata in modalità di scrittura privata con sottoscrizione digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, con registrazione in caso d'uso a spese della parte richiedente.
2. L'atto, in quanto sottoscritto da Amministrazioni Pubbliche, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'Allegato B del D.P.R. 642/1972.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

**Pesaro, lì**

**Per l'ENTE PARCO NATURALE REGIONALE MONTE SAN BARTOLO**

**Dott. \_\_\_\_\_**

**Per il COMUNE DI PESARO,**

**Dott. \_\_\_\_\_**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*

**Pesaro, lì \_\_\_\_\_**